



## fisco e tributi

# CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 9 del 1 giugno 2017

### NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Adempimenti** (p. 2)
- ❖ **Aggiornamento software** (p. 2)
- ❖ **Studi di settore** (p. 3)
- ❖ **Studi di settore** (p. 3)
- ❖ **Istituti deflattivi** (p. 3)
- ❖ **Sanzioni** (p. 4)
- ❖ **Iva** (p. 4)

### GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ **Accertamento bancario con onere della prova invertito** (p. 5)
- ❖ **Contro l'accertamento bancario necessaria una prova analitica** (p. 5)
- ❖ **I requisiti minimi del sintetico su più di una annualità** (p. 5)
- ❖ **La mancata risposta al questionario ne inibisce il successivo utilizzo** (p.6)
- ❖ **La motivazione nell'accertamento da 770** (p.6)
- ❖ **I limiti alla validità del redditometro** (p.6)
- ❖ **Analitico anche con la contabilità formalmente corretta** (p.7)
- ❖ **La cartella definitiva impugnabile solo per vizi propri** (p.7)
- ❖ **I dati della liquidazione valgono come dichiarazione** (p.7)
- ❖ **Fatture inesistenti con prova a carico dell'ufficio** (p.7)
- ❖ **Indeducibile la fattura irregolare** (p.8)
- ❖ **Ammessa l'iscrizione a ruolo a seguito di mancata presentazione della dichiarazione** (p.8)

### NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Acconto 2017 Imu e Tasi** (p. 9)
- ❖ **Scade il prossimo 30 giugno 2017 la possibilità di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2017** (p. 13)
- ❖ **Chiarimenti sulla rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2016** (p. 15)
- ❖ **Periodo d'imposta 2016: ultimo atto per studi di settore e parametri** (p. 17)
- ❖ **La conservazione sostitutiva scade per tutti i documenti al 31/12** (p. 19)

### APPROFONDIMENTI

- ❖ **L'Agenzia ufficializza i chiarimenti dei videoforum 2017** (p. 20)

### SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 1 al 15 giugno 2017** (p. 31)



## NOTIZIE IN SINTESI

### ADEMPIMENTI

#### **Accertato il cambio valute di aprile 2017**

Con provvedimento del 19 maggio 2017, l'Agenzia delle entrate ha accertato il cambio valute estere per il mese di aprile 2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, D.L. 167/1990.

**Agenzia delle Entrate, provvedimento, 19/05/2017**

2

### AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Sono disponibili sul sito web dell'Agenzia delle entrate:

- Comunicazione liquidazione trimestrale Iva: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1 del 16/05/2017);
- Comunicazione liquidazione trimestrale Iva: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1 del 16/05/2017);
- Adempimento Unico Telematico: aggiornamento procedura Black Box (versione 7.1.4 del 12/05/2017);
- Studi di settore: procedura di controllo degli Studi di settore e Parametri allegati ai modelli Redditi (versione 1.0.0 del 11/05/2017);
- Modello Redditi Sp 2017: pubblicazione software di compilazione (versione 1.0.0 del 11/05/2017);
- Modello Redditi Sp 2017: pubblicazione software di controllo (versione 1.0.0 del 11/05/2017);
- Modello Redditi Pf 2017: pubblicazione software di controllo (versione 1.0.0 del 11/05/2017);
- Modello Redditi Pf 2017: pubblicazione software di compilazione (versione 1.0.0 del 11/05/2017);
- Studi di settore: aggiornamento del software di compilazione Gerico 2017 (versione 1.0.1 del 11/05/2017).
- aggiornamento software controlli telematici studi di settore 2017 (versione 1.0.1 del 24/05/2017) e documentazione di riferimento (allegato 3 e allegato 4);
- dichiarazione redditi enti non commerciali (Enc): software di compilazione (versione 1.0.0 del 24/05/2017);
- dichiarazione redditi società di capitali (Sc) 2017: software di compilazione (versione 1.0.0 del 24/05/2017);
- dichiarazione redditi persone fisiche (Pf), Enti non commerciali (Enc), Società di capitali (Sc), Società di persone (Sp): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.0 del 24/05/2017);
- dichiarazione Irap 2017: software di controllo (versione 1.0.0 del 24/05/2017);
- dichiarazione Irap 2017: software di compilazione (versione 1.0.0 del 24/05/2017);
- registrazione locazione immobili (RLI): aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.4 del 24/05/2017);
- registrazione locazione immobili (RLI): aggiornamento software di controllo (versione 1.1.4 del 24/05/2017).

Aderente a:



## STUDI DI SETTORE

### In Gazzetta i correttivi degli studi di settore

È stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 il D.M. 3 maggio 2017 di "Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2016".

**D.M. 3/5/2017**

## STUDI DI SETTORE

### Regolamentato l'accesso al regime premiale per gli studi 2016

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 23 maggio 2017, protocollo n. 99553, ha regolamentato l'accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2016 applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.

**Agenzia delle entrate, provvedimento, 23/5/2017, prot. n. 99553**

## ISTITUTI DEFLATTIVI

### Prosegue la tax compliance dell'Agenzia

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 12 maggio 2017, protocollo n. 91828, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, ha emanato le modalità con cui i contribuenti potranno essere resi edotti di possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

- redditi dei fabbricati di cui all'articolo 25 e ss., Tuir, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall'articolo 3, D.Lgs. 23/2011, alternativo al regime ordinario;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui all'articolo 49 e ss, Tuir;
- assegni periodici di cui all'articolo 50 e ss., Tuir;
- redditi di partecipazione ex articoli 4, 5 e 6, Tuir, nonché quelli derivanti da partecipazione in Srl a ristretta base proprietaria, di cui all'articolo 116, Tuir;
- redditi diversi, ex articolo 67, Tuir;
- redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all'articolo 53, comma 1, Tuir;
- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all'articolo 53, comma 2, Tuir;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex articolo 44, comma 1, lettere e) e f), Tuir;
- redditi d'impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli articoli 86 e 88, Tuir.

**Agenzia delle entrate, provvedimento, 12/5/2017. prot. n. 91828**

Aderente a:



## SANZIONI

### L'Agenzia spiega le sanzioni sul reverse

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017 ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla riforma della disciplina sanzionatoria applicabile al reverse charge.

**Agenzia delle entrate, circolare, 11/5/2017, n. 16/E**

4

## IVA

### Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

È arrivata la proroga, dal 31 maggio al 12 giugno 2017, del termine per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre 2017. L'annuncio è arrivato il 29/05/2017, a mezzo comunicato stampa da parte Mef, nel quale viene precisato che il relativo D.P.C.M. "è stato firmato dal Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale". Manca ancora l'ultimo step dell'iter legislativo, ossia la pubblicazione in Gazzetta, ma di fatto la proroga è già diventata ufficiale.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

Aderente a:



## GIURISPRUDENZA IN BREVE

### Accertamento bancario con onere della prova invertito

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accreditati che addebitati, si presumono, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. 633/1972, articolo 51, comma 2, n. 2, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono a operazioni imponibili. In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 600/1973, articolo 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili (cfr. sentenze n. 16896/2014, n. 4829/2015, n. 15857/2015 e n. 26111/2015).

**Cassazione – ordinanza n. 11109 – 8 marzo 2017 – 5 maggio 2017**

### Contro l'accertamento bancario necessaria una prova analitica

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 600/1973, articolo 32, attraverso i dati, e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. Inoltre, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 32, poiché questa previsione e quella di cui all'articolo 38 del medesimo D.P.R. 600/1973, hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività svolta e dalla quale quei redditi provengano (cfr. sentenze n. 18081/2010 e n. 19692/2011).

**Cassazione – ordinanza n. 11077 – 23 marzo 2017 – 5 maggio 2017**

### I requisiti minimi del sintetico su più di una annualità

Ai fini dell'accertamento sintetico di cui al D.P.R. 600/1973, articolo 38, l'ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico; con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l'ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento possano desumersi



le ragioni per le quali l'ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità (cfr. sentenza n. 26541/2008).

**Cassazione – ordinanza n. 10972 – 15 marzo 2017 – 5 maggio 2017**

### **La mancata risposta al questionario ne inibisce il successivo utilizzo**

L'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, del D.P.R. 600/1973, articolo 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione il D.Lgs. 546/1992, articolo 58, comma 2, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza (cfr. sentenza n. 10489/2014).

**Cassazione – ordinanza n. 10969 – 16 febbraio 2017 – 5 maggio 2017**

### **La motivazione nell'accertamento da 770**

L'obbligo di motivazione si atteggia laddove la cartella, nel quadro delle attività di controllo che hanno rilievo solo cartolare (D.P.R. 600/1973, articolo 36-bis e D.P.R. 633/1972, articolo 54-bis), si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente e si proceda perciò alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'Anagrafe tributaria, in tal caso essendosi ripetutamente affermato che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. Tali principi sono applicabili anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia quella del datore di lavoro, sostituto del contribuente nell'adempimento dell'obbligo tributario di versamento dell'imposta, il quale è tenuto ad accertare la sussistenza dei presupposti di tale obbligo, sicché sull'Amministrazione finanziaria non grava alcun onere di controllare l'effettiva rispondenza alle previsioni normative delle ritenute alla fonte effettuate dal D.P.R. 600/1973, primo ex articolo 23, senza che l'eventuale dissenso del lavoratore all'assoggettabilità di specifici emolumenti all'imposta influisca sull'obbligo del datore di lavoro (cfr. sentenze n. 26671/2009, n. 10031/2011, n. 8137/2012 e n. 9763/2014).

**Cassazione – sentenza n. 11609 – 14 dicembre 2016 – 11 maggio 2017**

### **I limiti alla validità del redditometro**

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai DD.MM. 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti (emanati ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 38, comma 4); dall'altro, essa dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente,





posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. sentenza n. 16912/2016).

**Cassazione – ordinanza n. 11393 – 6 aprile 2017 – 9 maggio 2017**

### **Analitico anche con la contabilità formalmente corretta**

L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l'ufficio finanziario procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, è consentito, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (cfr. sentenza n. 20857/2007).

**Cassazione – sentenza n. 9084 – 30 novembre 2016 – 7 aprile 2017**

### **La cartella definitiva impugnabile solo per vizi propri**

La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito a un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 546/1992, articolo 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (cfr. sentenza n. 16641/2011).

**Cassazione – sentenza n. 11610 – 14 dicembre 2016 – 11 maggio 2017**

### **I dati della liquidazione valgono come dichiarazione**

In tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, l'Amministrazione finanziaria può, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 36-bis, comma 3, e D.P.R. 633/1972, articolo 54-bis, comma 3, procedere alla correzione dell'errore materiale commesso dal contribuente che abbia riportato delle eccedenze d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, qualora emerga dagli elementi in suo possesso che tale dichiarazione deve considerarsi omessa in quanto presentata ben oltre il termine di decadenza, potendosi in tal caso ritenere integrata la fattispecie legale di cui alle citate disposizioni, in base alla quale i dati contabili finali risultanti dall'attività di liquidazione si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente (cfr. sentenza n. 22402/2014.).

**Cassazione – ordinanza n. 11339 – 22 marzo 2017 – 9 maggio 2017**

### **Fatture inesistenti con prova a carico dell'ufficio**

In tema di Iva, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative a operazioni inesistenti, spetta all'ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze



contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (cfr. sentenze n. 13083/2014 e n. 428/2015).

**Cassazione – ordinanza n. 11001 – 6 aprile 2017 – 5 maggio 2017**

### **Indeducibile la fattura irregolare**

In tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal D.P.R. 633/1972, articolo 21 fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cfr. sentenza n. 21446/2014).

**Cassazione – ordinanza n. 11241 – 4 aprile 2017 – 9 maggio 2017**

### **Ammessa l'iscrizione a ruolo a seguito di mancata presentazione della dichiarazione**

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta e la conseguenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il Fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'Anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 633/1972, articoli 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni imponibili (cfr. sentenza SS.UU. n. 17758/2016).

**Cassazione – ordinanza n. 11135 – 1° febbraio 2017 – 5 maggio 2017**

### **Deducibili i costi da reato nel rispetto dei principi generali**

In tema di imposte sui redditi, giusta della L. 537/1993, articolo 14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta con il D.L. 16/2012, articolo 8, comma 1, convertito con modifiche dalla L. 44/2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del D.P.R. 917/1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti (cfr. sentenze n. 10167/2012, n. 24426/2013 e n. 25249/2016).

**Cassazione – ordinanza n. 11085 – 5 aprile 2017 – 5 maggio 2017**

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)





## NEWS E INFORMATIVE

### ACCONTO 2017 IMU E TASI

9

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).

#### Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2016), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2017, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2016).

	<b>Scadenza</b>	<b>Parametri di calcolo</b>
Acconto 2017	<b>16 giugno 2017</b>	<b>Aliquote 2016</b>
Saldo 2017	<b>18 dicembre 2017</b> (il 16 cade di sabato)	<b>Aliquote 2017</b> (se approvate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso).

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

<b>Codice tributo Imu</b>	<b>Immobile</b>	<b>Destinatario versamento</b>
<b>3912</b>	Abitazione principale e pertinenze	Comune
<b>3914</b>	Terreni	Comune
<b>3916</b>	Aree fabbricabili	Comune
<b>3918</b>	Altri fabbricati	Comune
<b>3925</b>	Fabbricati D	Stato
<b>3930</b>	Fabbricati D (incremento)	Comune

Aderente a:



Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali a uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

## Le aliquote applicabili

### Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

### Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali a uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

## I soggetti passivi

### Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;



- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

### Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% e il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

Se l'immobile è destinato ad abitazione principale, l'esonero dal versamento della Tasi spetta solo all'utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

### Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

L'abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.

	Imu	Tasi
Fabbricati	Sì	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	No	Sì
Aree fabbricabili	Sì	Sì

Aderente a:



Terreni agricoli



Si

No

### Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili; i coefficienti di rivalutazione per l'anno 2017 sono stati approvati con il D.M. 14.4.2017), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 – C/6 – C/7	<b>160</b>
B	<b>140</b>
C/3 – C/4 – C/5	<b>140</b>
A/10 e D/5	<b>80</b>
D (escluso D/5)	<b>65</b>
C/1	<b>55</b>

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

### Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aderente a:



### *Aree edificabili*

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

## **SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2017 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2017**

La Legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato per la quattordicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, D.P.R. 917/1986, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

L'aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purchè non negoziate in mercati regolamentati, è dell'8%. La rivalutazione può essere eseguita se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2017, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2017, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal prezzo di acquisto del terreno o della partecipazione, con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- per terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto;
- per le partecipazioni qualificate;
- per le partecipazioni non qualificate.

La rivalutazione dei terreni è uno strumento utile per ridurre la tassazione sull'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni a titolo oneroso. Mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni



a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate sono nel caso in cui si tratti di "rivendite" infraquinquennali. La perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile e asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

### Esempio

Il sig. Gandi Luca acquista un terreno edificabile di 10.000 mq nell'anno 2011 al prezzo di 300.000 euro. Il terreno viene inserito nel Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Cavezzo (MO) in data 19 marzo 2015 e verrà venduto entro il 30 giugno 2017. Il sig. Gandi dà incarico a un architetto di redigere una perizia asseverata di stima del valore venale del terreno, per il quale vengono prese a riferimento anche le tabelle deliberate per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica: il valore è di 110 euro/mq, moltiplicato per 10.000 mq, corrisponde a 1.100.000 euro e la perizia viene giurata presso il Tribunale di Modena in data 22 maggio 2017. L'imposta sostitutiva per la rivalutazione del terreno è di 88.000 euro (pari a 1.100.000 euro \* 8%). Il valore di 1.100.000 euro corrisponde al prezzo che viene concordato con l'acquirente del terreno nel rogito di vendita dell'11 luglio 2017. Nel frattempo il sig. Gandi Luca ha provveduto a versare la prima rata dell'imposta sostitutiva pari all'8% del prezzo (88.000 euro/3 = 29.333,33 euro) alla scadenza del 30 giugno 2017 mediante il modello F24 con indicazione del codice tributo 8056 anno di riferimento 2017. Entro il 30 giugno 2018 andrà versata la seconda rata dell'imposta sostitutiva pari a 30.213,33 euro ed entro il 30 giugno 2019 andrà versata l'ultima rata dell'imposta sostitutiva pari a 31.093,33 euro. Gli importi della seconda e terza rata sono maggiorati dell'interesse del 3% su base annua.

La rivalutazione delle partecipazioni, invece, deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA e asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

### Esempio

Il sig. Vecchi Alberto partecipa al 35% nella società Immobiliare Quadrifoglio Srl. Il capitale sociale è pari a 100.000 euro e il costo della partecipazione del sig. Vecchi Alberto è di 50.000 euro. Il sig. Vecchi Alberto intende vendere la propria partecipazione al fratello Silvio. I soci danno incarico al commercialista della società affinché rediga la perizia di stima alla data del 1° gennaio 2017 del patrimonio netto sociale: emerge un patrimonio netto stimato pari a 1.250.000 euro. Il valore della quota di partecipazione del 35% al capitale sociale della Immobiliare Quadrifoglio Srl posseduta dal sig. Vecchi Alberto, pertanto, ammonta a 437.500 euro, ed è per questo corrispettivo che i fratelli si accordano per l'acquisto della





partecipazione da parte del sig. Silvio. Il sig. Alberto versa il 30 giugno 2017 in unica soluzione con il modello F24 (codice tributo 8055 anno di riferimento 2017) la imposta sostitutiva di 35.000 euro (pari a 437.500 euro \* 8%) per non assoggettare a tassazione ordinaria la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla vendita. La vendita della partecipazione del 35% al fratello viene formalizzata in data 29 settembre 2017.

## CHIARIMENTI SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA NEL BILANCIO 2016

Con la **circolare n. 14/E del 27 aprile 2017** l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma da 556 a 564, L. 232/2016) per i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Nella tabella sottostante sono accorpate i principali chiarimenti, che si rifanno in larga parte ai precedenti provvedimenti di rivalutazione già in vigore negli ultimi anni.

<b>Ambito oggettivo</b>	Possono essere rivalutati i beni e le partecipazioni iscritti sia nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio in corso al 31 dicembre 2016. Trattasi di immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili, immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ..
<b>Ambito soggettivo</b>	Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa.
<b>Modalità di rivalutazione</b>	È confermata la scelta di una delle tre metodologie per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento; rivalutazione del solo costo storico; riduzione del fondo di ammortamento). Qualunque sia il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene.
<b>Saldo attivo di rivalutazione</b>	Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. Ai fini fiscali, il saldo attivo costituisce una riserva in sospensione di imposta.
<b>Effetti fiscali</b>	Non è consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell'imposta sostitutiva. Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto (ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap) in termini di quote di ammortamento e di <i>plafond</i> per il calcolo delle spese di manutenzione a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (per le imprese con periodo d'imposta "solare", dal 2019). Limitatamente ai beni immobili il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dall'esercizio in corso al 1°

Aderente a:



	dicembre 2018. Prima del riconoscimento fiscale, i maggiori ammortamenti iscritti in bilancio devono essere recuperati a tassazione.
<b>Plusvalenze/ Minusvalenze</b>	È previsto un diverso termine di differimento degli effetti fiscali della rivalutazione ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze relative ai beni rivalutati. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo (per le imprese con periodo d'imposta "solare", entro il 1° gennaio 2020) a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Sarà riconosciuto in capo al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti.
<b>Imposta sostitutiva</b>	L'imposta sostitutiva deve essere calcolata nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. L'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa è perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. L'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione.
<b>Affrancamento Saldo attivo</b>	È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione (costituito dall'importo iscritto nel passivo in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. L'affrancamento del saldo attivo non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale ma rende libera la riserva dal regime di sospensione di imposta a partire dall'esercizio 2017.
<b>Riallineamento</b>	Le disposizioni in commento consentono anche di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015. I beni devono essere presenti anche nel bilancio dell'esercizio successivo (2016) e l'adeguamento deve essere effettuato tenendo conto dei decrementi verificatisi nel 2016. La disciplina del riallineamento è estesa anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).
<b>Codici tributo</b>	Gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva, da versare in unica soluzione entro il 30 giugno 2017, possono essere compensati con crediti utilizzabili nel modello F24. Il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni va effettuato mediante l'indicazione nel modello F24 del codice tributo 1811. L'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione va effettuato mediante l'indicazione nel modello F24 del codice tributo 1813.



## PERIODO D'IMPOSTA 2016: ULTIMO ATTO PER STUDI DI SETTORE E PARAMETRI

Con il periodo d'imposta 2016 termina l'applicazione della disciplina di accertamento riguardante gli studi di settore e i parametri.

È infatti l'articolo 7-bis, D.L. 193/2016 (convertito nella L. 225/2016) che annunciando l'introduzione di indici sintetici di affidabilità (Isa) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, afferma che, contestualmente, cesseranno di avere effetto, ai fini dell'accertamento, le disposizioni relative agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis, D.L. 331/1993 e ai parametri previsti dall'articolo 3, cod. civ. 181/189 della L. 549/1995.

In attesa della definitiva emanazione del provvedimento normativo di approvazione degli Isa (già con il comunicato stampa del 7 marzo 2017 è avvenuta la presentazione degli stessi da parte della commissione degli esperti in seno alla SOSE) le prossime dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 accoglieranno verosimilmente per l'ultima volta i dati necessari all'applicazione della disciplina accertativa riguardante studi di settore e parametri.

### **Software GERICO e corretti congiunturali**

Con una ulteriore anticipazione di una settimana rispetto allo scorso anno l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile in data 4 aprile 2017 la prima versione del *software* GERICO 2017, che pur in assenza del definitivo provvedimento di approvazione dei corretti congiunturali per tenere conto degli effetti della crisi economica (che troveranno applicazione anche per quest'ultimo anno di applicazione), tiene appunto conto delle tradizionali riduzioni sostanzialmente riconducibili all'applicazione di 5 tipologie di correttivo:

1. corretti congiunturali di settore;
2. corretti congiunturali territoriali;
3. corretti congiunturali individuali;
4. interventi relativi all'analisi di normalità economica;
5. interventi relativi all'analisi di coerenza economica.

Per la loro attivazione sarà necessario procedere all'inserimento dei dati compresi nel quadro T del modello Studi.

### **Le novità per il periodo d'imposta 2016**

Per effetto del programmato intervento di revisione triennale degli studi di settore la novità di maggior rilievo per quest'anno è rappresentata dalla decisa riduzione del numero degli studi di settore applicabili: dai 204 della precedente tornata dichiarativa, agli attuali 193 modelli applicabili al periodo d'imposta 2016.

Dal punto di vista dei contenuti, invece, si riscontra una decisa contrazione dei dati richiesti nel modello. Si tratta, per la verità, di una diminuzione delle informazioni richieste solo per alcuni dati extracontabili del modello (l'Agenzia delle entrate parla di una contrazione di circa 5.300 variabili rispetto all'annualità precedente).

Aderente a:



Nessuna variazione sostanziale, al contrario, si riscontra per gli elementi contabili e per il quadro A che riguarda gli addetti all'attività, i cui fattori si rivelano poi fondamentali nel calcolo di congruità elaborato dal *software* GERICO. Rimane, pertanto, anche per il periodo d'imposta 2016, la struttura tipica che ha contraddistinto le precedenti edizioni con modelli e istruzioni divisi per comparti:

- istruzioni generali;
- elementi contabili (quadro F e G);
- personale addetto all'attività (quadro A);
- dati congiunturali (quadro T);
- altre informazioni rilevanti (quadro X);
- ulteriori dati specifici (quadro V).

Infine, un'ultima novità per quanto riguarda le cause di esclusione dall'applicazione della disciplina riguardante gli studi di settore: nella generale ipotesi riferita al *"periodo di non normale svolgimento dell'attività"* viene ricompresa quest'anno, con l'aggiunta della lettera h) alle istruzioni parte generale, la fattispecie dei soggetti colpiti da eventi sismici i quali, pertanto, potranno invocare per il periodo d'imposta 2016 tale specifica causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore.

### **Indicatori sintetici di affidabilità (Isa)**

Come già detto nel corso del 2017 verrà introdotto un nuovo strumento basato sul grado di "affidabilità" del contribuente che permetterà di superare lo strumento rappresentato dagli studi di settore, nonché di abbandonare il loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo.

Verrà quindi determinato un indicatore che fornirà il grado di affidabilità del contribuente e sulla base del risultato ottenuto, su una scala che andrà da 1 a 10, al contribuente verranno riconosciuti alcuni benefici in tema di accertamento.

Tale indicatore, diversamente configurato in base all'attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente, verrà elaborato sulla base di una nuova metodologia statistico-economica che prenderà in considerazione:

- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
- il valore aggiunto e il reddito d'impresa;
- un modello di regressione basato su dati relativi ad un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
- un modello di stima che coglierà l'andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre *ex-post* specifici correttivi congiunturali;
- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al *cluster*.

Per verificare gli effetti di un'eventuale risultato di anomalia nonché la possibilità per il contribuente di "adeguare" la propria posizione, sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica.

Aderente a:



## LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA SCADE PER TUTTI I DOCUMENTI AL 31/12

19

Con la **risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Posto che la data entro cui eseguire la conservazione dei documenti informatici è legata alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, al 30 settembre, ne consegue che essa deve avvenire entro il 31 dicembre del medesimo anno.

<b>Presentazione dichiarazione redditi</b>	<b>30 settembre anno n</b>
<b>Conservazione documenti informatici</b>	<b>31 dicembre anno n</b>

Tale indicazione da parte dell'Agenzia delle entrate arriva a dirimere i dubbi nati dopo la fuoriuscita della dichiarazione Iva annuale dal modello Unico, che ha comportato l'impossibilità di poter trasmettere detto modello dichiarativo entro la data del 30 settembre.

La domanda che ogni operatore si era posto riguardava la possibilità di dover calcolare il termine trimestrale non già a partire dal 30 settembre bensì dal 28 febbraio (termine ultimo per presentare la dichiarazione Iva annuale relativa all'anno d'imposta 2016) con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva entro il 31 maggio 2017.

Mancava in realtà, prima del documento di prassi dell'Agenzia delle entrate, una fonte normativa chiara e univoca in quanto gli unici riferimenti erano l'articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 e la circolare n. 207/E/2000 che al punto 1.1.3, la quale aveva chiarito che i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti cartacei, fino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi.

La risoluzione n. 46/E/2017 mette quindi un punto fermo e semplifica gli aspetti conservativi dei documenti contabili tutti scadenti nella medesima data, ovvero, il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione come da tabella precedente.

Ciò vuol dire che entro la data del 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dovranno essere conservati con modalità informatica sia i registri Iva ma anche le fatture.

Quando parliamo di fatture si intende sia quelle informatiche già ricevute in formato elettronico sia le cartacee trasformate in pdf; in merito a queste ultime la conservazione sostitutiva rappresenterà anche il momento dal quale i documenti cartacei di riferimento potranno essere distrutti.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## APPROFONDIMENTI

### L'AGENZIA UFFICIALIZZA I CHIARIMENTI DEI VIDEOFORUM 2017

20

L'Agenzia delle entrate ha ufficializzato nella circolare n. 8/E/2017 i contenuti dei *forum* con la stampa specializzata di fine gennaio. Nella tabella che segue sono presentati i principali chiarimenti per le materie di maggiore interesse.

<b>Cedolare secca</b>	
<b>Contratti transitori e aliquota ridotta 10%</b>	L'aliquota ridotta del 10% si applica anche ai contratti transitori (articolo 5, comma 1, L. 431/1998) di durata da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa
<b>Mancata comunicazione proroga del contratto</b>	<p>Si può sanare l'omessa ovvero tardiva opzione per il regime della cedolare secca in sede di proroga del contratto (effettuata oltre il termine di 30 giorni). Ciò non comporta la revoca dell'opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive, qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente in dichiarazione dei redditi.</p> <p>La tardiva presentazione del modello RLI, tuttavia, sconta una sanzione in misura fissa nella misura di 100 euro, ridotta a 50 euro, se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.</p> <p>La disposizione trova applicazione anche in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del D.L. che ha apportato la modifica, sempreché si tratti di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l'opzione per la cedolare secca e il contribuente abbia mantenuto, come detto, un comportamento concludente con l'applicazione del regime sostitutivo in esame.</p> <p>Per il mantenimento del regime sostitutivo della cedolare secca, per le annualità di proroga del contratto di locazione, il locatore deve rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione all'aggiornamento del canone.</p>
<b>Ritenute d'acconto e condomini</b>	
<b>Versamento cumulativo al raggiungimento dei 500 euro (facoltà)</b>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2017, i condomini possono versare le ritenute solo in due rate, al 30 giugno e al 20 dicembre di ogni anno, salvo le medesime non raggiungano i 500 euro.</p> <p>Ai fini della soglia dei 500 euro, le ritenute devono essere sommate mese dopo mese.</p>

Aderente a:





	<p>Pertanto, se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400 euro e a marzo ritenute per 400 euro, entro il 16 del mese successivo (16 aprile) devono essere versate ritenute per 800 euro.</p> <p>Il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tal caso il condominio non incorre in sanzione.</p>
<b>Detrazioni per l'edilizia, risparmi energetico, arredi</b>	
<b>Errore nei bonifici per detrazione 50 e 65%</b>	<p>L'ottenimento delle detrazioni fiscali sugli immobili è subordinato all'utilizzo di un apposito bonifico speciale, che determina l'applicazione della ritenuta d'acconto da parte della banca al momento dell'accredito al beneficiario.</p> <p>Nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell'obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E/2012).</p> <p>La circolare n. 43/E/2016 aveva già precisato che, nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, non si produce la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l'impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa.</p>
<b>Conviventi di fatto</b>	<p>Con la risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016, è stato affermato come sia possibile fruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi.</p> <p>L'orientamento espresso con tale risoluzione trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.</p>
<b>Maxi e iper ammortamenti</b>	
<b>Rilevanza del software</b>	<p>Ai fini dell'individuazione dell'importo soggetto all'iperammortamento, si individuano le due seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il <i>software</i> è acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'<i>iper</i> ammortamento (150%);</li> <li>• se il <i>software</i> è "<i>stand alone</i>", invece, si agevola una quota del 40% (<i>super</i> ammortamento su beni immateriali).</li> </ul>
<b>Beni acquistati nel 2016 ed entrati in funzione nel 2017</b>	<p>Per i beni acquistati nel 2016, anche se entrati in funzione nel 2017 ed interconnessi in tale periodo, si può fruire solo del super ammortamento (40%) e non dell'<i>iper</i> ammortamento (150%)</p>
<b>Professionisti esclusi da iper ammortamento</b>	<p>La maggiorazione del 150% (<i>iper</i> ammortamento) riguarda solo i soggetti che producono reddito di impresa</p>



<b>Agevolazione sui software</b>	Il <i>software</i> può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell' <i>iper</i> ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
<b>Interconnessione</b>	Ai fini della interconnessione, è necessario e sufficiente che il bene: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, etc.) e/o esterni (ad esempio clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, <i>supply chain</i>, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);</li> <li>2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).</li> </ol>
<b>Assegnazioni agevolate</b>	
<b>Minusvalenze da assegnazione di beni merce</b>	Nel caso di assegnazione di beni merce, l'eventuale minusvalenza contabile può essere dedotta solo alla condizione che il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell'articolo 9, Tuir (cfr. articolo 85, Tuir) e non a valore catastale.
<b>Valore contabile o valore corrente</b>	È possibile fruire della disciplina agevolativa solo se vi sono riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Si ricorda, inoltre, che il comportamento contabile adottato dall'impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento.
<b>Ace</b>	
<b>Investimenti in strumenti finanziari</b>	Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La norma decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento di cui sopra. Si ritiene che la fattispecie dell'investimento in titoli configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio.
<b>Iri</b>	
<b>Calcolo del plafond</b>	Il <i>plafond</i> Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l'aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del <i>plafond</i> Iri.



<b>Base imponibile Iri</b>	<p>La base imponibile Iri è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall'imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili.</p> <p>Pertanto, la determinazione della base imponibile Iri va effettuata in due <i>step</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal Tuir;</li> <li>• poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del <i>plafond</i> Iri.</li> </ul> <p>Non si rende dunque necessario alcun calcolo "circolare".</p>
<b>Regime per cassa</b>	
<b>Deroghe</b>	<p>Il nuovo regime per i contribuenti in contabilità semplificata è un regime solo "improntato alla cassa" e non un regime di cassa "puro".</p> <p>Quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101, Tuir;</li> <li>• nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione a finalità estranea.</li> </ul>
<b>Tutte le rimanenze finali 2016 si imputano a costo nel 2017</b>	<p>Le rimanenze che debbono essere imputati a costo nel 2017 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale;</li> <li>• le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale;</li> <li>• le rimanenze dei titoli.</li> </ul>
<b>Spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti e canoni di <i>leasing</i></b>	<p>Nel regime di cassa, alcuni componenti rappresentano una deroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quote di ammortamento;</li> <li>• spese per prestazione di lavoro;</li> <li>• spese per gli oneri di utilità sociale;</li> <li>• canoni di <i>leasing</i>, compreso il maxi-canone di <i>leasing</i>.</li> </ul>
<b>Regime transitorio</b>	<p>Nel caso di componenti positivi di reddito già tassati nelle annualità precedenti a quelle dell'ingresso del regime di cassa, non rileva l'incasso eventualmente avvenuto a decorrere dal 2017.</p> <p>Diversamente, si legittimerebbe una doppia imposizione non tollerata.</p>
<b>Registrazione delle fatture</b>	<p>Per i soggetti che applicano il regime contabile di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, che presuppone una finzione di coincidenza tra momento di registrazione del documento e momento di incasso, è possibile annotare la fattura di acquisto in un momento successivo alla chiusura del periodo di imposta, pilotando di fatto il reddito.</p> <p>Tale principio va correlato con le recenti modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, che comportano la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva se l'annotazione</p>



	della fattura di acquisto non avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione.
<b>Annotazioni contabili</b>	<p>Per i contribuenti che intendono applicare il principio di cassa (quindi senza utilizzare la finzione della registrazione coincidente con incasso e pagamento) vi è una libera scelta nella impostazione degli adempimenti contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo di registri specifici incassi e pagamenti</li> <li>• utilizzo dei registri Iva, integrati con gli incassi e pagamenti;</li> <li>• utilizzo dei registri Iva, con annotazione dei sospesi (somme non incassate e somme non pagate) al termine del periodo di imposta.</li> </ul>
<b>Agricoltura</b>	
<b>Esonero Irpef</b>	<p>Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>L'agevolazione in esame è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari. Non possono beneficiare, invece, dell'agevolazione in questione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale.</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - redditi fondiari.</p>
<b>Opzioni</b>	
<b>Applicazione della remissione in bonis</b>	<p>Le opzioni, a decorrere dal 2016, vanno normalmente esercitate nella dichiarazione del primo periodo di imposta di valenza del regime opzionale. L'esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Pertanto, per il mancato esercizio della revoca dell'opzione può trovare applicazione l'istituto della remissione <i>in bonis</i>.</p>
<b>Versamenti</b>	
<b>Acconti cedolare secca</b>	<p>Nonostante il tenore letterale della norma, posto che il termine per il versamento a saldo dell'Irpef è stato posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, anche il termine per il versamento del saldo nonché del primo acconto della cedolare secca è posticipato in uguale misura.</p>
<b>Comunicazioni Iva e fattura elettronica</b>	
<b>Invio dei dati delle registrazioni Iva: casi di esonero</b>	<p>In riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture, il Legislatore ha previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane.</p>



	<p>In linea generale, quindi, deve considerarsi venuta meno, in capo ai soggetti passivi Iva, ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione individuata in base alla previgente formulazione della norma.</p> <p>Tuttavia, sono esclusi dagli obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti in regime forfetario;</li> <li>• i contribuenti minimi;</li> <li>• le Amministrazioni pubbliche (per le sole fatture ricevute e per quelle emesse con il sistema di interscambio dati).</li> </ul>
<b>Invio dei dati delle registrazioni IVA: scontrini e ricevute</b>	<p>Le nuove regole hanno comportato il venir meno di qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale).</p> <p>Il tutto a prescindere dall'importo della transazione.</p>
<b>Invio dei dati delle registrazioni Iva: la tipologia di operazione</b>	<p>Il campo dedicato alla tipologia di operazione si riferisce al motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura (ad esempio, perché l'operazione è non imponibile, esente o esclusa dal campo di applicazione dell'Iva).</p> <p>Per i dettagli tecnici, sul punto può rinviarsi al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182070 del 28 ottobre 2016 e ai relativi allegati, in specie quello rubricato "Specifiche tecniche dati fattura", da considerarsi validi anche per l'invio obbligatorio dei dati.</p>
<b>Note di variazione Iva</b>	
<b>Obblighi del curatore fallimentare</b>	<p>Quando un creditore di soggetto fallito emette la nota di accredito a fine procedura, gli organi della procedura stessa sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito Iva vantato dall'Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato <i>in bonis</i>.</p> <p>Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti.</p>
<b>Nota di accredito e concordato preventivo</b>	<p>In caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura. Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, tornano applicabili i chiarimenti forniti con circolare n. 77/E del 17/4/2000, secondo cui occorre fare riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso.</p> <p>Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano,</p>





	dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.
<b>Rimborsi Iva</b>	
<b>Procedure di rimborso interessate dall'innalzamento del tetto libero a 30.000</b>	<p>L'articolo 7-<i>quater</i>, comma 32, D.L. 193/2016, ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro il limite al di sotto del quale il rimborso è eseguito senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.</p> <p>L'innalzamento della soglia da 15.000 euro a 30.000 euro esplica i propri effetti anche sui rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 3 dicembre 2016.</p> <p>In particolare, successivamente all'entrata in vigore della nuova disposizione, per i rimborsi per i quali, ai sensi della previgente normativa, occorre la garanzia, l'ufficio o l'agente della riscossione non procede a richiederla ovvero, se già richiesta, laddove il contribuente non vi abbia già provveduto, non è tenuto a presentarla. Non occorre, altresì, integrare la dichiarazione annuale Iva con il visto di conformità - laddove mancante - ovvero presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al comma 3 del citato articolo 38-<i>bis</i>, per beneficiare dell'esonero dalla garanzia.</p> <p>Resta fermo, invece, il principio secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nuova disciplina non ha effetti sui rimborsi già erogati;</li> <li>• nel caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi a seguito di ritardo nella consegna delle garanzie, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova norma.</li> </ul>
<b>Ravvedimenti e correzioni</b>	
<b>Dichiarazione infedele e credito di imposta</b>	<p>Se nella dichiarazione è indicato ai fini delle singole imposte un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito (ai fini delle imposte dirette), ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile (ai fini Iva) superiori a quelli spettanti, trova applicazione la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.</p> <p>L'inserimento del termine "utilizzato" con riferimento al credito accertato superiore a quello spettante consente di commisurare la sanzione per l'infedeltà solo all'indebito utilizzo del credito e non al credito esposto in dichiarazione ma non utilizzato.</p> <p>Per credito effettivamente utilizzato, si intende quello che è stato utilizzato in compensazione in F24 o in dichiarazione a scomputo dell'imposta dovuta ovvero rimborsato. Non si considera utilizzato il credito riportato nelle dichiarazioni successive.</p>
<b>Utilizzo parziale del credito contestato</b>	<p>Si osservi la seguente situazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dichiarazione infedele che ha chiuso originariamente a credito per 1.000</li> <li>• l'Agenzia, per effetto dell'infedeltà, lo riduce a 200;</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>il contribuente ha utilizzato il credito per 300;</li> </ul> <p>si applica una sanzione compresa tra il novanta e il centottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della "differenza del credito utilizzato", cioè alla differenza tra il credito fruito e il credito spettante, che nel caso di specie è uguale a 100 euro.</p>
<b>Credito Iva riportato</b>	<p>Si osservi la seguente situazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la dichiarazione Iva del 2014 chiude con un credito di 100;</li> <li>la dichiarazione Iva del 2015 chiude con un credito di 120 (che ingloba anche il credito di 100 dell'anno precedente);</li> <li>la dichiarazione Iva del 2016 chiude con un credito di 180 (comprendente anche i 120 dell'anno precedente);</li> <li>il credito Iva del 2016 viene utilizzato (nel 2017) per 90 a scomputo dell'Iva periodica;</li> <li>nel 2018 l'Agenzia accerta l'infedeltà della dichiarazione Iva del 2014, riducendo il credito di 100 a 30.</li> </ul> <p>Ai fini del calcolo della sanzione, si riscontra che il credito utilizzato in compensazione nel 2017 (pari a 90 euro) è superiore alla somma da recuperare (pari a 70 euro), ma inferiore all'eccedenza a credito complessiva maturata ante 2017 e compensabile, pari a 110 euro (30 euro maturati nel 2014 + 20 euro maturati nel 2015 e 60 maturati nel 2016).</p> <p>Trovando, quindi, il credito compensato capienza nel credito effettivamente disponibile nel 2017, non si applica la sanzione proporzionale di cui all'articolo 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997 (dal 90% a 180% del credito indebitamente utilizzato), ma quella in misura fissa di cui all'articolo 8 (da 250 a 2.000 euro).</p>
<b>Correzione errori contabili</b>	
<b>Correzione errori contabili</b>	<p>La possibilità di presentare dichiarazioni integrative (a favore del contribuente) per precedenti periodi di imposta, senza limite temporale, ha reso di fatto non più utilizzabile il prospetto per la correzione degli errori contabili di competenza, presente nel quadro RS del modello dichiarativo (il prospetto, infatti, non è più presente dal periodo di imposta 2016)</p>
<b>Accertamento</b>	
<b>Riconoscimento perdite e termini per impugnazione dell'atto</b>	<p>Ai sensi dell'articolo 42, D.P.R. 600/1973, in sede di accertamento il contribuente ha la facoltà di chiedere che le perdite pregresse siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili e, a tal fine, deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente entro il termine per la proposizione del ricorso che, in tal caso, viene sospeso per un periodo di 60 giorni.</p> <p>L'ufficio procede al riscontro dell'utilizzabilità delle perdite pregresse richieste, ricalcola l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate e comunica l'esito al contribuente entro 60 giorni dalla presentazione del citato Modello Ipea.</p> <p>Tenuto conto che le norme in materia non collegano la sospensione dei termini all'esito del controllo della spettanza dello scomputo delle perdite, la</p>



	presentazione del Modello Ipea sospende comunque per un periodo di sessanta giorni il termine per l'impugnazione dell'atto che, in tale ipotesi, è pari a centoventi giorni (fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione feriale previsto dalla L. 742/1969).
<b>Indagini finanziarie</b>	
<b>Non retroattività dei nuovi limiti quantitativi</b>	Il D.L. 193/2016 ha introdotto un limite agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti. La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni. Solo a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione), a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.
<b>Versamenti</b>	L'articolo 32, D.P.R. 600/73, prevede che " <i>sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti..., se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili</i> ". La lettera della norma interviene, quindi, solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultassero "giustificati".
<b>Voluntary disclosure</b>	
<b>Soggetti interessati</b>	La riapertura dei termini di <i>voluntary</i> interessa solo i soggetti che non abbiano già presentato la precedente istanza di collaborazione. Pertanto, l'accesso alla sanatoria è precluso anche al soggetto che con la precedente <i>voluntary</i> ha regolarizzato solo la posizione di delegato su un conto corrente di terzo, senza provvedere a regolarizzare la propria posizione diretta.
<b>Versamento spontaneo e cumulo giuridico</b>	Il contribuente che, ai fini della procedura di collaborazione volontaria, intende provvedere spontaneamente al versamento delle sanzioni dovute per le violazioni, dovrà applicare gli aumenti nelle misure minime stabilite dai commi 1 e 5 del citato articolo 12, pari rispettivamente ad un quarto ed alla metà senza provvedere ad alcuna modifica.
<b>Visto infedele e correzioni</b>	
<b>Correzione di errori compiuti in sede di apposizione del visto</b>	A seguito delle novità introdotte dal D.L. 193/2016, in caso di errori che abbiano interessato il modello 730, il soggetto che ha apposto il visto di conformità può sempre provvedere alla correzione dell'errore, purché lo faccia prima della contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal modo, mediante ravvedimento, si potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni e non si dovrà rispondere della maggiore imposta, che graverà sul contribuente.
<b>Termine per l'invio telematico delle certificazioni uniche</b>	



<b>Soggetti esclusi dalla dichiarazione telematica</b>	L'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
<b>Sostituti di imposta e controlli preventivi</b>	
<b>Modello 730 e conguaglio</b>	Il sostituto di imposta, prima di effettuare le operazioni di conguaglio per concedere il credito al dipendente in busta paga, dovrà attendere che l'Agenzia delle entrate metta a sua disposizione, per via telematica, il modello 730-4. Il documento ha funzione "liberatoria" del conguaglio.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## SCADENZIARIO

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 AL 15 GIUGNO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 al 15 giugno 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.***

***In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.***

#### SCADENZE FISSE

<b>15 giugno</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
----------------------	--

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)